

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA  
CENTRO DI RICERCA CEREALICOLTURA E COLTURE INDUSTRIALI**

Prot. n. 44246 del 24-06-2026  
DETERMINA DIRETTORIALE n. 438 del 24.06.2026

**Oggetto:** Presa d'atto del verbale dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione delle manifestazioni d'interesse pervenute, finalizzate all'assegnazione di un contratto di licenza esclusiva ed approvazione dello schema di *"Contratto di licenza esclusiva per la riproduzione, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso 'Onice'"*, da stipularsi con la ditta BERTONE SEMENTI SPA.

=====  
in qualità di Direttore f.f. del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), giusta nomina con decreto presidenziale CREA prot. n. 0041138 – 12 giugno 2026  
=====

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e s.m.i., istitutivo del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) - Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - così denominato ai sensi dell'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con sede in Roma;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"* ed in particolare l'art. 1, comma 381, che ha previsto l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);
- VISTO** il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2013 n. 124"*;
- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con cui è stato approvato il *"Piano degli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA"*;
- VISTO** il decreto commissariale CREA n. 57 del 6 aprile 2017 di istituzione, a decorrere dal 1° maggio 2017, di n. 12 Centri di ricerca;
- VISTO** lo Statuto del CREA approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 del 9 gennaio 2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- VISTO** il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 112-2022, assunta nella seduta del 12 ottobre 2022;
- VISTO** il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento* adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione CREA n. 49-2026, assunta nella seduta del 28 aprile 2026;
- VISTO** il decreto presidenziale CREA n. 0057774 del 19 giugno 2023 con cui il Prof. Alberto Cavazzini è nominato Direttore della Direzione Tecnico Scientifica del CREA per la durata di tre anni, a decorrere dal 15 settembre 2023, come da contratto individuale firmato tra le Parti;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2024, con il quale il Prof. Andrea Rocchi è stato nominato Presidente del CREA per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione e la successiva riunione di insediamento in data 11 aprile 2024, giusto verbale n. 1/2024;
- VISTO** il decreto presidenziale CREA prot. n. 0094867 del 30 ottobre 2024 con il quale la dott.ssa Maria Chiara Zaganelli è stata nominata Direttore Generale del CREA;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale CREA prot. n. 0024805 del 18 marzo 2022 riguardante le disposizioni per la valorizzazione dei risultati delle ricerche del CREA e relativa nota di trasmissione UDG5 prot. n. 0026193 del 23 marzo 2022;
- VISTO** l'art. 3, lettera *i*) dello Statuto del CREA, in applicazione del quale l'Ente promuove, come attività istituzionale, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- VISTO** l'art. 8, lettera *f*) del *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*, sopra indicato, che affida ai Direttori dei Centri di ricerca CREA il compito di gestire le procedure relative ai titoli di proprietà intellettuale, di trasferimento tecnologico e di stipula dei relativi contratti secondo le disposizioni dettate da apposito *Regolamento sulla Proprietà Intellettuale*;

- VISTO** l'art. 13, lettera *i*) del *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento*, sopra indicato, che indica tra i compiti del Direttore Generale CREA la stipula, in nome e per conto dell'Ente, di convenzioni, accordi e contratti, attivi e passivi, in attuazione delle decisioni adottate dagli Organi dell'Ente o di disposizioni interne;
- PRESO ATTO** che presso la sede di Vercelli del CREA-CI è stata costituita ed è mantenuta in purezza la varietà di riso 'Onice', iscritta (codice SIAN n. 13260) con D.M. 8 febbraio 2011 n. 2985 (G.U. 8 marzo 2011, n. 55), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e che per la stessa varietà il CREA è unico titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO n. 34408 – 4 marzo 2013;
- CONSIDERATO** che il CREA intende concedere a Ditte sementiere operanti nel settore specifico della filiera risicola, licenza esclusiva dei diritti di riproduzione, nel territorio dell'Unione Europea, per successiva commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals") per la varietà di riso 'Onice';
- VISTO** il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*" ed in particolare l'art. 13, comma 2, che ne stabilisce l'ambito di applicazione escludendo i contratti attivi, fatto salvo il rispetto dei principi generali di risultato, fiducia ed accesso al mercato richiamati dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto, di cui occorre tenere conto nelle relative procedure;
- VISTO** l'Avviso pubblico (prot. CREA n. 0009406 – 12 febbraio 2026) finalizzato ad acquisire manifestazioni d'interesse per la varietà di riso 'Onice', pubblicato sul portale web istituzionale dell'Ente in pari data, avente per oggetto l'individuazione di contraenti a cui affidarne la riproduzione sementiera ai fini della successiva commercializzazione;
- PRESO ATTO** che, garantendo imparzialità e trasparenza, dovrà essere selezionata la proposta economica più favorevole all'Ente, fermo restando un adeguato livello di affidabilità del potenziale contraente, valutato sulla base delle informazioni fornite e di eventuali pregressi rapporti contrattuali;
- RITENUTO** di dover procedere all'individuazione di Aziende/Ditte/Società/ATI a cui affidare l'attività di riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso 'Onice'

#### **DETERMINA**

per quanto riportato nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e ne rappresentano la logica e conseguenti motivazioni conformemente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

#### **Art. 1**

Di prendere atto del verbale trasmesso (prot. CREA n. 0018702 – 18 marzo 2026) dalla Presidente della Commissione Tecnica di valutazione, nominata con determina direttoriale prot. CREA n. 0014550 – 4 marzo 2026, riunitasi nella seduta del 13 marzo 2026, approvandone il contenuto.

#### **Art. 2**

Di considerare idonea, all'esito della verifica contabile, di cui al punto *n*) dell'Avviso pubblico prot. CREA n. 0009406 – 12 febbraio 2026, la Ditta di seguito indicata:

#### **BERTONE SEMENTI SPA** (Terruggia, AL)

autorizzando la stipula del contratto di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals") per la varietà di riso 'Onice'.

#### **Art. 3**

Di approvare lo schema, allegato, di "*Contratto di licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, ai fini della commercializzazione, della varietà di riso 'Onice'*".

#### **Art. 4**

Copia della presente determina direttoriale sarà trasmessa a CREA-Ufficio Trasferimento tecnologico (UTS3) per i successivi adempimenti di competenza e della stessa verrà data adeguata pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

F.to Il Direttore f.f.  
Dott.ssa Clara Fares

## **CONTRATTO DI LICENZA ESCLUSIVA PER LA RIPRODUZIONE SEMENTIERA, AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE, DELLA VARIETA' DI RISO 'ONICE'**

TRA

**CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA** (di seguito CREA) con sede legale in via della Navicella, 2/4 - 00184 Roma (RM), Codice Fiscale 97231970589 e Partita IVA 08183101008, nella persona della dott.ssa Maria Chiara Zaganelli, nella sua qualità di Direttore Generale, nata a ..... il .....

E

**BERTONE SEMENTI SPA** (di seguito DITTA) con sede legale in Strada Cacciolo, 35 - 15030 Terruggia (AL), Codice Fiscale e Partita IVA 00875850067, nella persona del dott. Giuseppe Bertone, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a ..... il .....

PREMESSO CHE

- il CREA, istituito con D.Lgs. n. 454/1999, come modificato dall'art. 1, comma 381, della L. n. 190/2014, persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, come previsto dall'art. 1, comma 4 del proprio Statuto approvato, con decreto interministeriale n. 0007439 - 09/01/2024, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
- il CREA promuove come attività istituzionale, ai sensi dell'art. 3, lettera i) del proprio Statuto, processi di innovazione e trasferimento tecnologico anche in collaborazione con le Regioni, le Amministrazioni locali ed il tessuto produttivo;
- il CREA intende assicurare alle varietà sviluppate presso le proprie strutture scientifiche, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
- il CREA è costituente e responsabile del mantenimento in purezza della varietà di riso denominata 'Onice' iscritta (codice SIAN n. 13260) con D.M. 08/02/2011 n. 2985 (G.U. 08/03/2011, n. 55), nel Registro delle varietà di specie agrarie del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il CREA, per la stessa varietà, è titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali CPVO n. 34408 - 04/03/2013;
- il CREA, per il tramite del Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI), ha inteso acquisire con Avviso pubblico (prot. CREA n. 0009406 - 12/02/2026), pubblicato in pari data sul portale web istituzionale dell'Ente, manifestazioni di interesse da parte di Ditte interessate ad ottenere i diritti di riproduzione sementiera, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals"), della varietà di riso 'Onice';
- la DITTA, in risposta all'Avviso pubblico citato, ha manifestato il proprio interesse (prot. CREA n. 0013721 - 27/02/2026) ad ottenere un contratto di licenza esclusiva;
- il CREA, con determina direttoriale prot. CREA n. 0044246- 24/06/2026 del Direttore f.f. CREA-CI, ha individuato la DITTA quale soggetto cui affidare la licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals"), della varietà di riso 'Onice' ed approvato lo schema di contratto di licenza esclusiva da stipulare tra le Parti;
- le Parti intendono con la presente stipula (di seguito contratto) definire i termini e le condizioni per la concessione, mediante licenza esclusiva, del diritto di riprodurre, nel territorio dell'Unione Europea, ai fini della commercializzazione in tutti i Paesi che

aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals"), la varietà di riso 'Onice'

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Valore delle premesse**

Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.

#### **Art. 2 - Oggetto del contratto e territorio**

Il presente contratto ha ad oggetto la concessione da parte del CREA di una licenza esclusiva per la riproduzione sementiera, nel territorio dell'Unione Europea, della varietà di riso 'Onice', ai fini della commercializzazione nei Paesi che aderiscono agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals").

Nel caso in cui la DITTA, per la migliore diffusione e valorizzazione della varietà, ravvisasse la necessità di realizzare la riproduzione sementiera, in ambiti territoriali diversi dal territorio dell'Unione Europea, ne farà richiesta al CREA, il quale si riserva di autorizzare o meno tale attività con un distinto accordo che diventerà parte integrante del presente contratto.

La DITTA distribuirà sul mercato extra-UE esclusivamente seme di categoria Certificato di ultima riproduzione ammessa nel Paese di esportazione e l'eventuale diffusione commerciale in Paesi non aderenti agli schemi di certificazione sementiera OECD (gruppo "Cereals") dovrà essere richiesta al CREA il quale si riserva di autorizzarla o meno, e comunque le royalties, in entrambi i casi, coincideranno con quelle indicate al successivo art. 6.

#### **Art. 3 - Sublicenze**

Per la migliore diffusione della varietà di riso 'Onice', sono ammesse sublicenze e/o accordi di riproduzione sementiera che:

- dovranno rispettare i diritti nascenti del presente contratto in favore del CREA, richiamare il contratto principale e lo stato di costituente della varietà al CREA;
- dovranno avere termine contestualmente alla scadenza o alla cessazione dello stesso, a qualsiasi titolo;
- saranno circoscritti al territorio di cui al precedente art. 2.

Le aziende/società che sottoscriveranno contratti di sub-licenza o anche accordi di riproduzione sementiera saranno individuate dalla DITTA ed effettueranno la loro attività sotto esclusiva responsabilità della stessa.

La DITTA, entro il mese di dicembre di ogni anno, dovrà comunicare al CREA l'elenco aggiornato di tutte le attività di riproduzione sementiera, contestualmente ai nominativi delle Ditte/Aziende/Società con cui sono stati stipulati contratti di sub-licenza e/o di riproduzione sementiera.

In caso di cessazione anticipata del contratto il CREA si riserva di valutare le modalità più idonee per regolamentare i rapporti con eventuali sub-licenziatari.

#### **Art. 4 - Costituente e responsabilità del mantenimento in purezza**

La DITTA riconosce il CREA quale costituente della varietà di riso 'Onice'. Il CREA è responsabile del mantenimento in purezza della varietà di riso 'Onice' e tutto quanto a ciò collegato è sotto la sua responsabilità.

Il CREA, o soggetto da esso delegato, ha la facoltà dietro semplice richiesta ed a sue spese, di verificare la purezza genetica e l'adeguatezza degli schemi di riproduzione adottati dalla DITTA o suoi sub-licenziatari e/o riproduttori di sementi.

## Art. 5 - Durata del contratto

Il presente contratto di licenza ha durata fino al 31/12/2038 (data termine di validità della privativa comunitaria CPVO), salvo quanto previsto nel successivo art. 13 e seguenti, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione ed a scadenza non potrà essere rinnovato.

La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, e nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo e/o royalties maturati fino al momento della risoluzione.

## Art. 6 - Gestione finanziaria, corrispettivo fisso e royalties

La DITTA:

- presenterà direttamente ed a proprie spese, fermo restando la titolarità dei diritti patrimoniali del CREA, tutte le eventuali domande di ulteriori iscrizioni nei Registri varietali dei Paesi oggetto dell'attività di commercializzazione, avendo cura di far pervenire al CREA la documentazione da sottoporre alla firma del proprio legale rappresentante e di comunicare annualmente lo stato di avanzamento delle procedure in corso;
- rimborserà al CREA le spese di mantenimento annuale della privativa comunitaria CPVO (n. 34408 – 04/03/2013) fino alla scadenza della stessa, e comunque fino alla eventuale risoluzione contrattuale, rimborsando, con decorrenza dal 2027, le spese sostenute dal CREA entro 30 gg dal ricevimento della relativa documentazione di avvenuto pagamento.

La DITTA invierà ogni anno al CREA, o a soggetto da esso delegato, entro e non oltre il mese di settembre una dichiarazione unica relativa:

- ai volumi di sementi certificate complessivamente venduti, inclusi quelli posti in commercio da eventuali suoi sub-licenziatari;
- alle scorte in giacenza, in proprio possesso o di eventuali suoi sub-licenziatari, di quantitativi invenduti di seme certificato con indicazione delle singole categorie.

I quantitativi invenduti di seme certificato dovranno essere constatati a mezzo verbale ufficiale di giacenza che sarà richiesto dalla DITTA all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri Paesi ed inoltrato al CREA o a soggetto da esso delegato.

In caso la DITTA destini il prodotto in giacenza a smaltimento (discarica, etc) oppure a riso da pila dovrà produrre dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento o cambio di destinazione del prodotto sementiero e comunicarlo al CREA, o a soggetto da esso delegato.

A seguito di fatturazione da parte del CREA, o da soggetto da esso delegato, la DITTA si impegna a versare, a partire dall'annata di vendita 2027, le royalties come indicate nella tabella sottostante:

<b>Categoria certificazione sementiera</b>	<b>Royalties (€/t)</b>
Pre-base, Base, R1	
R2	

Le royalties da corrispondere sono da intendersi IVA esclusa e sono relative al volume dei quantitativi certificati e venduti, al netto delle giacenze così come documentate dalla DITTA mediante dichiarazione che dovrà pervenire entro il mese di settembre di ogni anno solare.

Le royalties dovranno essere rinegoziate, a partire dal 5° anno in ragione delle condizioni di mercato, delle disposizioni normative vigenti alla data di rinegoziazione e di ogni altra condizione che possa essere utile ad una migliore valorizzazione della varietà. La rinegoziazione dovrà avvenire in forma scritta mediante posta elettronica certificata (PEC) e diverrà parte integrante del contratto.

A partire dalla campagna di vendita 2029, la DITTA dovrà versare al CREA un corrispettivo fisso annuo (*fixed annual fee*) di **€ 5.000,00 (cinquemila/00 euro)** IVA esclusa, pena la risoluzione contrattuale da parte del CREA, che sarà da corrispondere indipendentemente da qualsiasi evento perturbativo dell'andamento della produzione sementiera ufficiale e/o

del mercato incluso tutto quanto previsto nel successivo art. 19, qualora l'ammontare delle royalties, calcolate sulla globalità delle sementi annualmente certificate e vendute, fosse inferiore.

Il CREA monitorerà l'andamento del rispetto delle condizioni contrattuali previste e dei termini di pagamento stabiliti riservandosi, in caso di inadempienze, di attuare la risoluzione unilaterale del presente contratto.

La DITTA si impegna ad effettuare i pagamenti, qualora essi non avvengano tramite soggetti delegati dal CREA, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, versando l'importo dovuto sul conto corrente bancario intestato a "CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria" (IBAN: IT19S0100503382000000218660).

La DITTA conserverà per un periodo di dieci anni la documentazione attinente alla riproduzione e la vendita delle sementi, permettendo al CREA, o ad altri soggetti da esso delegati, di esaminare e verificare, a richiesta, tale documentazione, offrendo ogni assistenza necessaria in tale attività di verifica.

### **Art. 7 - Implementazione della filiera di produzione di sementi certificate**

Il CREA-CI qualora necessario si impegna a fornire, entro il mese di febbraio di ogni anno, un quantitativo di semente da riproduzione la cui quantità la DITTA dovrà definire e comunicare per iscritto entro il mese di febbraio dell'anno precedente ed il prezzo di tali forniture sarà definito, di volta in volta, a seguito di negoziazione tra le Parti, tenendo in considerazione i parametri tecnici (germinabilità, purezza, semi estranei, etc) previsti dalla normativa sementiera vigente nonché quanto disposto dalla normativa fitosanitaria.

Il CREA, quale costituente e responsabile del mantenimento in purezza, rilascerà le autorizzazioni di cui all'art. 38 (*Coltivazioni antecedenti la categoria di base e conservazione in purezza*) del D.Lgs. n. 20/2021 valutandone, di volta in volta, l'opportunità e l'adeguatezza nonché le autorizzazioni alla cartellinatura.

La DITTA, invece, si riserva di richiedere al CREA-DC, o ad altri Organi preposti, l'eventuale rilascio di autorizzazioni al declassamento che si rendessero necessarie in funzione della diffusione commerciale della varietà e si obbliga a trasmetterne, di volta in volta, copia al CREA-CI, in qualità di costituente.

La DITTA per tutta la durata del presente contratto si farà carico delle procedure di certificazione sementiera, anche mediante Ditte specializzate da essa incaricate, di movimentazione del materiale di riproduzione nonché delle relative incombenze di natura fitosanitaria nell'intero territorio contrattuale.

La DITTA, con la stipula del presente contratto si impegna:

- a destinare, prioritariamente, in modo diretto o tramite aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, un'adeguata quota di semente certificata alla commercializzazione sul territorio italiano, sulla base delle esigenze del mercato nazionale;
- a commercializzare, anche mediante suoi sub-licenziatari, esclusivamente seme certificato;
- a realizzare l'attività di riproduzione nel pieno rispetto della normativa sementiera e fitosanitaria che ne disciplina la certificazione nel territorio contrattuale.

### **Art. 8 - Diritto di ispezione e obblighi in ordine alla divulgazione**

La DITTA si obbliga a tenere una ordinata contabilità in quanto il CREA in qualsiasi momento potrà richiedere la quantità di semente commercializzata e, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, meglio conosciuto con l'acronimo GDPR (*General Data Protection Regulation*), il nominativo di ciascun acquirente ed ogni altro occorrente (e.g. eventuali giacenze) per la tutela dei diritti del licenziante. La DITTA si impegna a fornire al CREA, su sua richiesta, le evidenze contabili dalle quali desumere ogni utile informazione per verificare il pieno rispetto di quanto stabilito dal presente contratto.

La DITTA, con il presente contratto, autorizza il CREA, o soggetto da esso delegato, a reperire ogni informazione pertinente relativa al controllo ed alla certificazione sementiera

della varietà. Tali autorizzazioni dovranno essere assicurate anche per quanto riguarda gli eventuali sub-licenziatari.

La DITTA si impegna ad utilizzare la denominazione della varietà in modo corretto e non lesivo dell'immagine del CREA su ogni documento di qualsiasi natura destinato a terzi, nel quale sia riprodotto, pubblicizzato, descritto o altrimenti indicato il nome della varietà di riso 'Onice'.

#### **Art. 9 - Mutazioni**

Qualsiasi mutazione della varietà di riso 'Onice' individuata dalla DITTA dovrà essere immediatamente segnalata al CREA. Il materiale vegetale di ciascuna mutazione individuata dalla DITTA dovrà essere fornito gratuitamente al CREA al fine di avviare i necessari controlli genetici. Per tale motivo la DITTA si asterrà dal riprodurre la mutazione individuata e resta inteso che essa è di proprietà CREA.

Nel caso in cui la mutazione sia talmente diversa dalla varietà originale da costituire una candidata nuova cultivar, la DITTA, qualora partecipi al processo di selezione e validazione agronomica, potrà esercitare il diritto di opzione sull'eventuale contratto di licenza per il quale il CREA si riserva di definire gli aspetti economici, per riprodurre e commercializzare le sementi certificate di tale mutazione qualora ne avvenga la registrazione varietale con nuova denominazione, fermo restando i diritti patrimoniali interamente in capo al CREA.

#### **Art. 10 - Garanzie**

La varietà di riso 'Onice' viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o garanzie di altro tipo, implicite o esplicite.

Il CREA non garantisce in alcun modo che la varietà oggetto del presente contratto:

- non sia stata oggetto di contraffazione da parte di terzi;
- abbia idoneità ad un particolare uso, né la sua immunità da difetti di qualsivoglia natura.

La DITTA prende atto e accetta che l'eventuale presenza sul mercato di sementi della medesima varietà, prodotte e commercializzate da soggetti terzi non autorizzati ai sensi del presente contratto di licenza esclusiva, non costituisce inadempimento contrattuale da parte del CREA, anche in considerazione del fatto che, allo stato attuale, il sistema di certificazione ufficiale delle sementi, disciplinato dalla normativa vigente, opera indipendentemente dalla verifica della titolarità dei diritti di proprietà industriale sulla varietà e ciò non costituisce, pertanto, elemento idoneo a comprovare la legittimazione alla produzione e commercializzazione di sementi ufficialmente certificate da parte di terzi.

Resta in ogni caso fermo che il CREA, in qualità di titolare della privativa comunitaria CPVO, si riserva di esercitare ogni azione, anche giudiziale, a tutela delle proprie prerogative e per la repressione di eventuali violazioni o contraffazioni della varietà.

È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del CREA nei confronti della DITTA in relazione alla eventuale presenza sul mercato di sementi certificate ottenute da soggetti non autorizzati.

#### **Art. 11 - Clausola di manleva**

Il CREA non sarà responsabile per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretese che dovessero essere avanzate da terzi nei suoi confronti, conseguentemente alla violazione di anche uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto.

#### **Art. 12 - Contraffazioni**

Con la stipula del presente contratto, la DITTA e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, si impegnano a collaborare con il CREA al fine di contrastare eventuali attività di contraffazione nonché ad intraprendere ogni ragionevole azione volta a prevenirle.

Qualora la DITTA, e/o anche aziende/società collegate e/o sub-licenziatarie, vengano a conoscenza di possibili contraffazioni o usi non autorizzati della varietà dovranno darne immediata comunicazione per iscritto al CREA.

In caso di presunta contraffazione o usi non autorizzati che siano supportati da elementi concreti, il CREA avrà facoltà di intraprendere azioni legali nei confronti di eventuali soggetti autori delle dette contraffazioni o usi non autorizzati.

Qualora il CREA decida di iniziare un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intervenire nel corso del giudizio, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

Qualora invece, il CREA decida di non intraprendere un'azione legale in rapporto ad una contraffazione o usi non autorizzati, la DITTA potrà intraprendere l'azione per conto proprio, a tutela dei propri diritti, fatto salvo il diritto del CREA di intervenire nel contenzioso in ogni momento, secondo le regole previste dal vigente Codice Civile.

### **Art. 13 - Risoluzione del contratto e divieto di cessione**

Il CREA si riserva di risolvere il presente contratto qualora anche una sola clausola non venga rispettata dalla DITTA.

Il presente contratto sarà inoltre risolto con decorrenza immediata qualora la DITTA si trovi in uno stato di perdurante insolvenza rispetto agli obblighi economici derivanti dalla sua applicazione e la varietà sarà restituita secondo le indicazioni di cui al successivo art. 15.

La DITTA, pena la risoluzione del presente contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso se non nei limiti di cui all'art. 3.

### **Art. 14 - Inadempimenti**

Nell'ipotesi di inadempimento la DITTA dovrà provvedere entro 30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, trasmessa da CREA a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), a sanare tale inadempienza. Trascorso detto termine il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile e la varietà restituita secondo le previsioni di cui al successivo art. 15.

### **Art. 15 - Restituzione della varietà**

Al termine del presente contratto, per qualsivoglia motivo, le Parti concordano fin d'ora che la varietà di riso 'Onice' ritorni nella completa disponibilità del CREA e la DITTA, con effetto immediato, non potrà avviare ulteriori riproduzioni di alcuna categoria di sementi certificate.

La DITTA e le aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie potranno procedere alla vendita del seme certificato o da certificare, in proprio possesso, entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione, con obbligo di pagamento delle royalties dovute e decorso tale termine la DITTA dovrà comunicare l'eventuale presenza di scorte, in possesso proprio o di aziende/società ad essa collegate e/o sub-licenziatarie, comprovate da specifico verbale che la DITTA dovrà richiedere all'Ente preposto in Italia o ad altri Enti preposti a tale attività in altri Paesi. Oltre tale periodo, la semente invenduta andrà smaltita (discarica, etc) o venduta a pila e la DITTA, entro i successivi 30 giorni, dovrà dare comunicazione al CREA, o a soggetto da esso delegato, dell'avvenuto smaltimento o cambio di destinazione del prodotto sementiero.

In mancanza della documentazione di smaltimento o vendita a pila della semente invenduta nei termini stabiliti, il CREA si riserva di tutelare i propri diritti nonché i danni subiti e subendi nelle opportune sedi.

### **Art. 16 - Diritto di recesso**

Ciascuna Parte può recedere dal presente contratto per giustificati motivi, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con almeno 6 mesi di preavviso, da cui emergano i predetti giustificati.

Qualora tale diritto fosse esercitato dalla DITTA, questa sarà comunque tenuta a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA, maturati fino al recesso dal presente contratto,

nonché di quelli relativi alle attività di vendita di semente certificata entro il mese di giugno successivo all'ultima campagna ufficiale di certificazione.

Nel caso di comunicazione di recesso dal contratto da parte della DITTA, questa dovrà pervenire al CREA, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) ed il CREA non rilascerà alcuna successiva nuova autorizzazione di cui all'art. 38 - D.Lgs. n. 20/2021 e la varietà tornerà nella piena disponibilità del CREA secondo le modalità previste dall'art. 15.

Qualora tale diritto fosse esercitato dal CREA, il presente contratto è da intendersi risolto.

#### **Art. 17 - Oneri fiscali**

Le Parti convengono che il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40, comma 1 - D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Il presente contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), verrà sostenuta dal CREA.

#### **Art. 18 - Norme applicabili e controversie**

Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **Art. 19 - Clausola di forza maggiore**

Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra Parte, né si riterrà che sia stata inadempiente o abbia violato il presente contratto, per qualsiasi perdita o danno derivante direttamente o indirettamente dal ritardo o dalla mancata esecuzione di qualsiasi atto in esso previsto, nella misura in cui tale ritardo o mancata esecuzione sia il risultato di cause al di fuori del ragionevole controllo e senza colpa di tale Parte, compresi, senza limitazione, (i) incendio, inondazione, tempesta, siccità, frana o terremoto; (ii) sciopero; (iii) guerra (dichiarata o non dichiarata), sommosse, invasione, disordini civili o minacce o atti terroristici; (iv) norme o regolamenti governativi o qualsiasi altra causa non ragionevolmente sotto il controllo della Parte interessata (ciascuno un "Evento di forza maggiore").

Nel caso in cui una delle Parti sia colpita da un evento di forza maggiore che impedisca l'adempimento puntuale, totale o parziale, delle proprie obbligazioni, tale Parte dovrà notificare immediatamente all'altra Parte il verificarsi dell'evento di forza maggiore entro dieci (10) giorni di calendario dal suo accadimento, mediante posta elettronica certificata (PEC), e dovrà compiere sforzi commercialmente ragionevoli per eliminare, curare e superare tali cause e per riprendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni il più presto possibile. La Parte colpita da un evento di forza maggiore sarà esonerata dall'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente contratto per tutto il tempo in cui l'evento di forza maggiore in questione permarrà e nella misura in cui l'adempimento di tale Parte è impedito, ostacolato o ritardato.

#### **Art. 20 - Comunicazioni**

Il CREA, nella persona del Direttore Generale, relativamente al presente contratto, dà mandato per la sua esecuzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi/royalties, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario) al Direttore del Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali *pro-tempore*.

Per qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:

Per il CREA

**CREA-Centro di ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI)**

S.S. 11 per Torino – km 2,5  
13100 VERCELLI (VC)  
Tel: +39-0161-391134  
E-mail: ci.vercelli@crea.gov.it  
PEC: ci@pec.crea.gov.it

Per la DITTA

**Bertone Sementi spa**

Strada Cacciolo, 35  
15030 TERRUGGIA (AL)  
Tel: +39-0142-401414  
E-mail: bertonesementi@tin.it  
PEC: bertonesementi@pec.it

Sarà cura di ciascuna delle Parti comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati.

**Art. 21 - Disposizioni generali**

Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente contratto, sarà efficace solo se concordata tra le Parti e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati al precedente art. 20 del presente contratto.

Il presente contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso e accettato dalle Parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.

Qualora qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole contrattuali che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia, a condizione che la clausola viziata non sia essenziale per la sussistenza stessa del contratto e le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.

Il presente contratto, costituito complessivamente da n. 8 pagine, n. 9 premesse, n. 21 articoli viene sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente e trasmesso tramite posta elettronica certificata (PEC).

=====  
**CREA**  
Il Direttore Generale  
(Maria Chiara Zaganelli)

=====  
**BERTONE SEMENTI SPA**  
Il legale rappresentante  
(Giuseppe Bertone)